

## APPENDICE NORMATIVA

### *Nuovi reati ambientali*

La legge 22 maggio 2015 n.168 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha inserito all’interno del codice penale una serie di reati ambientali, una larga parte dei quali è configurata dalla legge come reato presupposto, idonei dunque a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

**Inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett. a) D.Lgs.231/01)

Commette tale delitto chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l’azienda va da 250 a 600 quote.

E’ prevista espressamente l’applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell’art. 9 del D.Lgs.231/01 per l’azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

**Disastro ambientale** (art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Piazza Adriana, 15  
00193 Roma, Italia  
Tel: (+39) 06.6880.3025  
Fax: (+39) 06.6880.9416

web: [www.cdaa.it](http://www.cdaa.it)  
email: [roma@cdaa.it](mailto:roma@cdaa.it)  
[milano@cdaa.it](mailto:milano@cdaa.it)

Via Barozzi, 2  
20122 Milano, Italia  
Tel: (+39) 02.9132.5779  
Fax: (+39) 02.9132.5782

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

**Delitti colposi contro l'ambiente** (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva **il pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

**Delitti associativi aggravati** (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

In Italia, i rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie, secondo il grado di pericolosità radiologica:

I categoria:

- Rifiuti radioattivi la cui radioattività decade fino al livello del fondo naturale in tempi dell'ordine di mesi o al massimo di qualche anno. A questa categoria appartengono una parte dei rifiuti da impieghi medici o di ricerca scientifica.

II categoria:

- Rifiuti radioattivi a bassa/media attività o a vita breve, che perdono quasi completamente la loro radioattività in un tempo dell'ordine di qualche secolo.

III categoria:

- Rifiuti radioattivi ad alta attività o a vita lunga, per il decadimento dei quali sono necessari periodi molto più lunghi, da migliaia a centinaia di migliaia di anni.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote

oooooooo

È importante fornire alcune definizioni in merito a taluni concetti che assumono fondamentale rilevanza nelle fattispecie penali in questione.

Con riferimento all'**abusività**, si considerano tali quelle condotte che si traducono nell'esercizio di un'attività non autorizzata o con autorizzazione scaduta o palesemente illegittima, ovvero nell'esercizio di attività compiuta in totale difformità dal titolo autorizzativo.

Qualora l'attività risulti autorizzata, occorre rinvenire il parametro di legalità per l'emissione nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio; nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve avere riguardo al criterio della 'stretta tollerabilità'.

Deve specificarsi, inoltre, il significato da attribuirsi alle nozioni di 'compromissione' e di 'deterioramento'.

Per **compromissione** si intende un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo solo in funzione dell'intervento di fattori esterni.

Il **deterioramento** è, invece, integrato tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo.

Per **ecosistema** si deve intendere l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata.

La **biodiversità** può essere intesa come la variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie, fra specie diverse e tra ecosistemi.

Avv. Maria Sardelli

